



LA RETTRICE

VISTI

- la legge 30 dicembre 2010 n. 240, rubricata "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario";
- il D.P.R. 15 dicembre 2011 n. 232, rubricato "Regolamento per la disciplina del trattamento economico di professori e dei ricercatori universitari a norma dell'art. 8, commi 1 e 3, della legge 240/2010";
- il "Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, nel quadro della vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8 della Legge 30 dicembre 2010, n. 240)" dell'Università degli Studi di Milano, emanato con decreto rettorale 28 maggio 2018, n. 2030/2018, e da ultimo modificato con decreto rettorale 6 ottobre 2020, n. 26786.

CONSIDERATA

- la necessità di un aggiornamento del testo regolamentare in chiave semplificativa, anche al fine di rendere la procedura telematica dedicata più intuitiva e maggiormente integrata con le banche dati di Ateneo, in un'ottica di costante miglioramento della qualità dei processi amministrativi;

TENUTO CONTO

- dell'esame della Commissione Regolamenti del Senato accademico che, nella seduta del 24 marzo 2026, ha licenziato il testo del Regolamento senza ulteriori osservazioni;

RICHIAMATE

- la delibera del 9 aprile 2026 con la quale il Senato accademico ha espresso parere favorevole alle modifiche al testo del Regolamento;
- la delibera del 28 aprile 2026 con la quale il Consiglio di amministrazione ha approvato le modifiche al testo del Regolamento;

DECRETA

sono emanate le modifiche al testo del "Regolamento per la valutazione del complessivo impegno didattico, di ricerca e gestionale dei professori e dei ricercatori di ruolo, ai fini dell'attribuzione delle classi stipendiali, nel quadro della vigente normativa (art. 6, comma 14, e art. 8, Legge 30 dicembre 2010, n. 240) e ai fini di cui all'art. 6, commi 7 e 8, Legge 240/2010", come di seguito indicate:

- Art. 1 - Ambito di applicazione - modifiche al comma 2
2. In attuazione di quanto previsto dall'art. 6, commi 7 e 8, della legge 240/2010, il presente Regolamento disciplina, inoltre, le modalità procedurali relative alla valutazione dei professori e dei ricercatori aspiranti commissari ai fini della partecipazione alle Commissioni di concorso nazionali e locali e agli organi di ricerca.
- Art. 2 - Requisiti per la partecipazione alla procedura – modifica al comma 3, eliminazione comma 11, inserimento nuovo comma 4 e rinumerazione commi a seguire, modifiche ai nuovi commi 10 e 11
3. La valutazione degli aventi diritto alla classe stipendiale superiore è svolta con cadenza temporale semestrale e si conclude con un giudizio positivo o negativo.

4. L'elenco dei soggetti in possesso del requisito indicato al comma 2 è definito con decreto del/la Rettore/Rettrice ed è pubblicato sul portale istituzionale dell'Ateneo.

10. In caso di mancata presentazione della domanda nei termini e con le modalità previste dal bando di indizione della procedura, o in caso di valutazione negativa, la richiesta di progressione nella classe successiva può essere reiterata dopo che sia trascorso almeno un anno accademico. In tal caso, il triennio o biennio utile ai fini della valutazione e la decorrenza della classe sono differiti di un anno.



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

11. I professori e i ricercatori di ruolo che, durante il periodo utile ai fini della maturazione della nuova classe stipendiale, incorrano in una sanzione disciplinare superiore alla censura possono presentare istanza di attribuzione per la classe superiore solo dopo che abbiano maturato un periodo biennale o triennale di pieno servizio, al netto del periodo di sospensione.

- Art. 3 - Domanda di partecipazione alla valutazione - eliminati i commi 3, 4 e 5
- Art. 5 - Riduzione del periodo oggetto di valutazione - modifiche ai commi 2, 3 e 4 ed eliminazione del comma 5

2. In riferimento ai docenti e ricercatori che abbiano maturato il diritto alla valutazione triennale o biennale è previsto che:

 - a) in caso di congedi e assenze, anche senza assegni, limitatamente alle tipologie per le quali gli stessi sono comunque utili ai fini della progressione nella carriera, il periodo soggetto a valutazione in relazione all'attività didattica e gestionale è ridotto a quello di effettivo servizio;
 - b) in caso di congedo per maternità o paternità di cui ai capi III e IV del D.Lgs. 26 marzo 2001, n. 151, il periodo soggetto a valutazione è ridotto a quello di effettivo servizio.

3. Fatto salvo quanto previsto dal precedente comma 2, i periodi di congedo per motivi di studio e di ricerca sono considerati periodi di effettivo servizio; in questi casi, la valutazione relativa al periodo di congedo riguarderà esclusivamente l'attività di ricerca.

4. I periodi di assenza dal servizio che non sono utili ai fini dell'anzianità non sono computabili ai fini della maturazione del requisito per l'istanza di valutazione per l'attribuzione delle classi stipendiali.
- Art. 6 - Valutazione delle attività didattiche - integrazioni ai commi 1 e 3 ed eliminazione di parte del secondo punto del comma 1

1. Per quanto riguarda l'ambito istituzionale della didattica:

 - i professori sono valutati positivamente se abbiano regolarmente svolto nei corsi di studio di primo e di secondo livello, nelle scuole di specializzazione, nei Master, nei Corsi di perfezionamento e nei programmi di dottorato dell'Ateneo le ore di didattica frontale loro assegnate nel prescritto periodo che precede la valutazione, così con le modalità disposte dal vigente "Regolamento sui compiti istituzionali dei professori e dei ricercatori dell'Università degli Studi di Milano"; [...]

3. Le ore di didattica effettivamente svolte sono verificate dal registro online delle attività, debitamente compilato e chiuso dagli interessati al termine dell'anno accademico e nel rispetto delle modalità stabilite dai Regolamenti d'Ateneo. La validazione del registro in oggetto da parte dei Presidenti dei Collegi didattici di riferimento ne costituisce elemento comprovante la conforme compilazione.
- Art. 8 - Valutazione delle attività gestionali - aggiornamento elenco comma 1 e nuovo comma 3

1. Gli obblighi relativi alle attività gestionali sono considerati assolti, per ciascuna delle annualità oggetto di valutazione, per coloro che nel prescritto periodo abbiano assunto funzioni di responsabilità, ricoprendo uno dei seguenti incarichi:

 - Rettore/Rettrice;
 - Prorettore Vicario/Prorettrice Vicaria;
 - Prorettore/Prorettrice;
 - Componente del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione;
 - Direttore/trice di Dipartimento;
 - Presidente/ssa di Collegio didattico e di Collegio didattico interdipartimentale;
 - Presidente/ssa di Comitato di direzione di Facoltà/Scuola;
 - Direttore/trice di Scuola di specializzazione;
 - Coordinatore/trice di Dottorato;
 - Coordinatore/trice di Master;
 - Coordinatore/trice di Corso di perfezionamento;
 - Presidente del Nucleo di valutazione dell'Ateneo;
 - Presidente/ssa del Presidio Qualità d'Ateneo;
 - Presidente/ssa Comitato unico di Garanzia;



UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI MILANO

- Presidente/ssa dell'Osservatorio della ricerca;
- Presidente/ssa del Comitato etico di Ateneo.

3. In aggiunta alle previsioni di cui al comma 2, il/la Rettore/trice può introdurre nei singoli Bandi, ai fini della valutazione di cui all'art. 2, ulteriori requisiti di natura gestionale in relazione alla partecipazione ai percorsi formativi predisposti con cadenza periodica dall'Ateneo.

- Art. 9 - Commissione di valutazione - integrazioni ai commi 3 e 4

3. Non possono fare parte della Commissione coloro che hanno diritto all'attribuzione della progressione stipendiale per classi nell'anno di mandato della Commissione. Nel caso si verifichi l'impossibilità di reperire, per far parte della Commissione, almeno un/una ricercatore/trice di ruolo non soggetto/a a processo di valutazione nel corso dell'anno di mandato, la stessa Commissione sarà composta da un professore/ssa ordinario/a e due professori/esse associati/e.

4. Le funzioni di Presidente della Commissione sono esercitate dal/la professore/ssa ordinario/a mentre le funzioni di Segretario sono svolte dal ricercatore/trice di ruolo oppure, nei casi di cui al comma 3, dal /dalla prof./essa associato/a più giovane in ruolo.

- Art. 12 - Attribuzione della classe stipendiale - modifica al comma 2

2. Gli effetti giuridici ed economici dell'attribuzione della nuova classe stipendiale decorrono, rispettivamente, dalla data di maturazione del diritto e dal primo giorno del mese nel quale è maturato il diritto.

- Art. 13 - Verifica delle attività didattiche e dei risultati dell'attività di ricerca, in applicazione dei commi 7 e 8 dell'articolo 6 della Legge 240/2010 - articolo di nuovo inserimento

1. In merito alla valutazione dei professori e dei ricercatori ai sensi dell'art. 6, commi 7 e 8, della Legge n. 240/2010, finalizzata all'accertamento dei requisiti per la partecipazione alle commissioni di abilitazione, selezione e progressione di carriera del personale accademico, nonché agli organi di valutazione dei progetti di ricerca, i requisiti per la positiva valutazione sono definiti ai successivi commi, in coerenza con le indicazioni fornite da ANVUR.

2. In relazione alla partecipazione dei professori ordinari alle commissioni di abilitazione scientifica nazionale (ASN), quale requisito minimo per la positiva valutazione si richiede la pubblicazione di almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni.

3. Con riferimento alla partecipazione dei professori e dei ricercatori universitari alle commissioni di concorso locali, le commissioni per la progressione di carriera del personale accademico e per gli organi di valutazione dei progetti di ricerca, presso altro Ateneo, l'Ateneo verifica il possesso di requisiti di didattica, ricerca e gestionali.

4. Per il soddisfacimento del requisito relativo all'attività didattica di cui al comma 3, i professori e i ricercatori devono aver regolarmente compilato e chiuso il registro elettronico delle attività didattiche relative all'ultimo anno accademico concluso.

5. Per il soddisfacimento del requisito relativo all'attività di ricerca di cui al comma 3, i professori e i ricercatori devono aver pubblicato almeno tre prodotti scientifici dotati di ISBN/ISMN/ISSN o indicizzati su WoS o Scopus negli ultimi cinque anni e:

- Per i professori di prima fascia, devono possedere i requisiti relativi agli indicatori per far parte delle commissioni dell'Abilitazione scientifica nazionale;
- per i professori di seconda fascia e i ricercatori, essere in possesso degli indicatori previsti, rispettivamente, per l'abilitazione ai ruoli di professore di prima e seconda fascia;

6. In alternativa a quanto previsto alle lettere a) e b) del precedente comma 7, sempre con riferimento agli ultimi cinque anni, i professori e i ricercatori devono soddisfare almeno due dei criteri seguenti, di cui quelli ai numeri VIII–IX–X riservati esclusivamente ai ricercatori:

- possesso dei requisiti relativi agli indicatori per essere ammessi all'abilitazione ai ruoli di professore di prima (per i professori di prima fascia) e seconda fascia (per professori di seconda fascia e ricercatori);
- direzione di enti o istituti di ricerca di alta qualificazione internazionale;



- III. responsabilità scientifica generale o di unità (work package, unità nazionale nei progetti europei o locale in quelli nazionali ecc.) per progetti di ricerca internazionali e nazionali ammessi al finanziamento sulla base di bandi competitivi che prevedano la revisione tra pari;
 - IV. direzione o partecipazione a comitati di direzione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore;
 - V. partecipazione al collegio dei docenti nell'ambito di dottorati di ricerca accreditati dal Ministero;
 - VI. incarichi di insegnamento o di ricerca (Fellowship) presso qualificati atenei e istituti di ricerca esteri o sovranazionali;
 - VII. significativi riconoscimenti per l'attività scientifica, incluse l'affiliazione ad accademie di riconosciuto prestigio nel settore e la presidenza di società scientifiche di riconosciuto prestigio;
 - VIII. partecipazione come relatore a convegni di carattere scientifico nazionali o internazionali;
 - IX. direzione o partecipazione a gruppi di ricerca, nazionali o internazionali, legati a università ovvero a qualificate istituzioni pubbliche o private;
 - X. partecipazione a comitati di redazione di riviste Scopus/WoS o classificate da ANVUR, nonché di collane editoriali, enciclopedie e trattati di riconosciuto prestigio nel settore.
7. Per il soddisfacimento del requisito relativo all'attività gestionale di cui al comma 3, si richiede ai professori e ai ricercatori di assolvere gli obblighi di partecipazione ai percorsi formativi predisposti con cadenza periodica dall'Ateneo.

- Artt. 14 e 15 – rinumerazione a seguito dell'inserimento del nuovo art. 13

Le modifiche al Regolamento, nel testo coordinato allegato al presente decreto, di cui costituisce parte integrante e sostanziale, entrano in vigore il giorno successivo alla pubblicazione sul portale istituzionale di Ateneo.

Milano, data della firma digitale

La Rettrice
Marina Brambilla